

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 29/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Prof. Claudio Franchini **Presidente**; dal Prof. Domenico Apicella, dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Antonio Valori, dall'Avv. Sergio Quirino Valente **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunito il giorno 26 ottobre 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(29) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SILVIA VALENTI (Presidente della Società ASD Ludos), Società ASD LUDOS - (nota n. 2307/552 pf14-15 MS/vdb dell'8.9.2015).

Il deferimento

Con provvedimento dell'8 settembre 2015 il Procuratore federale Aggiunto ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: a) la Sig.ra Valenti Cinzia, Presidente e legale rappresentante p.t. della ASD Ludos per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di deposito degli accordi economici di cui all'art. 1bis, commi 1 e 6, del CGS in relazione all'art. 94ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato nel corso della stagione sportiva 2014/2015 gli accordi economici sottoscritti da n. 7 calciatrici tesserate con la ASD Ludos ovvero Bagnasco Clara, Duarte Telma Maysa, Giambanco Martina, Modica Fabiola, Pomo Gabriella, Tuttoilmondo Chiara e Zito Simona; b) la Società ASD Ludos (Nazionale Femminile, Serie B), a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del CGS, per la condotta posta in essere dal Presidente e legale rapp.te p.t. in carica al momento del configurarsi della violazione di cui sopra.

All'esito degli accertamenti disposti la Procura Federale rilevava che, per la stagione sportiva 2014/2015, la Società ASD Ludos non aveva depositato nei termini gli accordi economici stipulati con n. 7 calciatrici.

Con atto del 17 marzo 2015, la Procura Federale comunicava agli odierni deferiti la conclusione delle indagini, ritenendo di non dovere, allo stato, disporre l'archiviazione del procedimento relativamente ai comportamenti descritti.

Il dibattimento

All'odierno dibattimento la Procura Federale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le sanzioni della inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti di Valenti Silvia e della

penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) nei confronti della Società ASD Ludos.

Nessuno è comparso per le parti deferite.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Invero l'art. 94 ter, comma 2, NOIF prescrive che gli accordi economici devono essere redatti su appositi moduli e che, "entro e non oltre il 15° giorno successivo alla loro sottoscrizione", le Società devono provvedere al loro deposito, curando di darne comunicazione ai calciatori. È documentalmente provato che l'adempimento non è stato posto in essere nei termini prescritti: tale contestazione, quindi trova puntuale fondamento probatorio, sicché sul punto null'altro occorre aggiungere.

Di essa risponde con il Presidente deferito anche la Società ASD Ludos a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, CGS.

Le sanzioni

In relazione alla determinazione delle sanzioni, va rilevato che ai sensi dell'art. 16, comma 1, CGS, gli "*Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti ed attenuanti, nonché l'eventuale recidiva*". Le sanzioni previste per le violazioni di cui sopra sono contemplate dagli artt. 18, comma 1, e 19, comma 1, del CGS

Attesa la natura e la valenza degli illeciti accertati e valutati gli elementi di riferimento, appaiono congrue le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, per la violazione dell'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF infligge le seguenti sanzioni

- per Valenti Cinzia, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per la Società ASD Ludos, l'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

(23) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società SSD VIS PESARO 1898 ARL - (nota n. 2022/749 pf12-13 AM/ma del 27.8.2015).

Il deferimento

Con provvedimento del 27 agosto 2015 il Procuratore federale Aggiunto ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare la Società SSD Vis Pesaro 1898 Srl per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del CGS, per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati, all'epoca dei fatti Giacomo Ridolfi e Alberto Torelli.

In data 27 agosto 2015, il Procuratore Federale Aggiunto a seguito del procedimento disciplinare n. 749 pf 12-13 avente ad oggetto "*comportamento dell'Agente di Calciatori Donato Di Campli in merito alla trattativa riguardante la cessione dei calciatori Ridolfi Giacomo ed Alberto Torelli tesserati per la Società VIS Pesaro 1898 nonché accertamento dell'esistenza e regolarità del mandato conferito allo stesso agente di calciatori Sig. Donato Di Campli da parte degli stessi Calciatori Ridolfi e Torelli*", per il quale è stata

inoltrata richiesta di patteggiamento e conclusosi con l'applicazione delle sanzioni di due giornate di squalifica nei confronti degli stessi calciatori (cfr. C.U. n. 97/A dell'11.08.2015, 32sexies) ha ritenuto doversi procedere nei confronti della Società VIS Pesaro 1898 arl per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, CGS per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati, all'epoca dei fatti Giacomo Ridolfi ed Alberto Torelli.

Dal corposo carteggio in atti risulta che nel corso della stagione sportiva 2012/2013 l'Avv. Donato Di Campli soggetto non iscritto all'Albo Agenti in vigore all'epoca dei fatti ed in conseguenza non tesserato per la F.I.G.C. ebbe a svolgere attività di rappresentanza per conto e nell'interesse dei calciatori "dilettanti" della SSD VIS Pesaro 1898 arl Ridolfi e Torelli, pur non avendo, peraltro, mai concluso con gli stessi un contratto di mandato scritto. A seguito di ciò emerse una palese violazione della normativa federale per avere gli stessi calciatori violato l'art. 1, comma 1, CGS (ora 1bis, comma 1, CGS) con riferimento all'art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti vigente all'epoca dei fatti essendosi avvalsi – nonostante la condizione di "calciatori dilettanti" – delle prestazioni professionali dell'Avv. Di Campli il quale avrebbe svolto per essi attività riconducibile a quella di Agente, senza rispettare, inoltre, le formalità prescritte per il conferimento dell'incarico ai succitati calciatori, concorrendo il Di Campli ed i calciatori Ridolfi e Torelli a violare le norme federali.

Ne derivava che da tali comportamenti ne conseguisse una responsabilità oggettiva della Società VIS Pesaro 1898 arl, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, Società alla quale appartenevano i deferiti al momento della commissione dei fatti.

La Società VIS Pesaro 1898 arl, in data 28 settembre 2015, ha presentato propria memoria difensiva per il procedimento in epigrafe concludendo per il proscioglimento della stessa "in quanto parte lesa in tutta la vicenda rendendosi sempre parte diligente nei confronti dei giocatori per il rispetto della normativa vigente, compreso, nella fattispecie, il divieto di avvalersi di procuratori".

Il dibattimento

All'odierno dibattimento la Procura Federale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi la sanzione della ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).

Nessuno è comparso per la parte deferita.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Invero, da quanto risulta in atti, la Società VIS Pesaro 1898 arl deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, CGS per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati, all'epoca dei fatti Giacomo Ridolfi ed Alberto Torelli.

Attesa la natura e la valenza degli illeciti accertati e valutati gli elementi di riferimento, appaiono congrue le sanzioni di cui al dispositivo.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, per la violazione di cui sopra infligge alla Società VIS Pesaro arl l'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).

(243) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO MOSCHINI (Procuratore generale della Società US Salernitana 1919 Srl), GIANMARIA GUADAGNO (Calciatore tesserato per la Società US Salernitana 1919 Srl), Società US SALERNITANA 1919 Srl - (nota n. 12826/601 pf14-15 FDL/gb del 30.6.2015).

Il deferimento

Il Sostituto Procuratore federale delegato,

- letti gli atti relativi alla indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 7440/601 p.f. 14-15, avente a oggetto: *“Accertamento del regolare tesseramento del calciatore Guadagno Gianmaria, nato il 6.04.2000 a Battipaglia, a favore della Società Salernitana 1919”* – Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 17.03.2015;
- viste la comunicazione di conclusione delle indagini del 05/05/2015, le memorie difensive redatte in data 15/05/2015 dall’Avv. Gian Michele Gentile nell’interesse della US Salernitana 1919 Srl e nell’interesse del Dott. Marco Moschini, Procuratore Generale della predetta Società Sportiva Salernitana, nonché le memorie difensive redatte in data 25/05/2015 dall’Avv. Gaspare Salomone nell’interesse dei Sig.ri Guadagno Giuseppe e Lombardi Maria Concetta quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Guadagno Gianmaria;
- ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emersa l’effettiva irregolarità del tesseramento del giovane calciatore Guadagno Gianmaria in favore della US Salernitana 1919 Srl, essendo stata accertata l’irregolarità del tesseramento del detto calciatore in virtù della non conformità alle vigenti norme federali della documentazione prodotta in sede di tesseramento della Sig.ra Lombardi Maria Concetta;
- rilevato altresì che le memorie difensive inoltrate alla Procura Federale in data 15/05/2015 e in data 25/05/2015 non contengono elementi di pregio giuridico e non costituiscono esimente, presentando finanche elementi di conferma ulteriore delle violazioni operate ed a nulla valendo la circostanza – invocata dall’incolpato – della buona fede nonché dell’assenza di dolo nella commissione della violazione;
- ritenuto che i fatti evidenziano comportamenti in violazione della normativa federale, posti in essere dai soggetti interessati,

deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1. Marco Moschini, Procuratore generale della US Salernitana 1919 Srl;
2. Guadagno Gianmaria, calciatore tesserato per la US Salernitana 1919 Srl;
3. la US Salernitana 1919 Srl, in persona del suo legale Rapp.te p.t.;

per rispondere:

- a) il Sig. Marco Moschini, Procuratore generale della US Salernitana 1919 Srl, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, 4 e 6 del CGS nonché dell’art. 40, comma 3 e 3 bis delle NOIF e degli artt. 7 e 16 dello Statuto, per avere sottoscritto nella qualità di Procuratore Generale – con poteri di legale rappresentanza – della Società US Salernitana 1919 Srl il tesseramento in data

03/09/2014 relativo al giovane calciatore Guadagno Gianmaria, nato a Battipaglia il 06/04/2000, in assenza dei requisiti previsti da tali norme ed in particolare non ricorrendo il requisito della residenza dell'intero nucleo familiare nella Regione Campania da almeno sei mesi prima del citato tesseramento in assenza della necessaria deroga federale, essendo la madre del predetto calciatore residente nella Regione Lombardia, e del successivo suo irregolare utilizzo da parte della predetta Società nel corso della stagione sportiva 2014-2015;

b) il Sig. Guadagno Gianmaria (nato a Battipaglia il 06/04/2000), calciatore tesserato per la Società US Salernitana 1919 Srl, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, 4 e 6 del CGS nonché all'art. 40, comma 3 e 3 bis delle NOIF e degli artt. 7 e 16 dello Statuto, per avere sottoscritto – unitamente ai propri genitori - in favore della Società US Salernitana 1919 Srl il proprio tesseramento in data 03/09/2014, in assenza dei requisiti previsti da tali norme ed in particolare non ricorrendo il requisito della residenza dell'intero nucleo familiare nella Regione Campania da almeno sei mesi prima del citato tesseramento in assenza della necessaria deroga federale, essendo la propria madre residente nella Regione Lombardia, e del successivo suo irregolare utilizzo da parte della predetta Società nel corso della stagione sportiva 2014-2015;

c) la US Salernitana 1919 Srl, in persona del suo legale rapp.te p.t., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS della US Salernitana 1919 Srl per il comportamento posto in essere dal Sig. Moschini Marco nonché per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 CGS della predetta Società, per il comportamento del proprio tesserato calciatore Sig. Guadagno Gianmaria; entrambi quali tesserati della detta Società nel cui interesse è stata espletata l'attività così come sopra contestata ai sensi dell'art. 1 bis, comma 1 del CGS;

Il patteggiamento

Alla riunione del 14.9.2015 il Signor Gianmaria Guadagno, in persona dei genitori esercenti la patria potestà, con la Procura federale aveva convenuto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell'accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione.

Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI non ha formulato osservazioni.

In data 23.10.2015, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale, il suddetto accordo.

In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Gianmaria Guadagno, in persona dei genitori esercenti la patria potestà, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS:

[“- pena base per il Sig. Gianmaria Guadagno, sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate da scontarsi in gare ufficiali, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 2 (due) giornate]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.”

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Le memorie difensive

Nessuno degli incolpati ha depositato le memorie difensive.

Il dibattimento

All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale si è riportato al deferimento, chiedendone l’integrale accoglimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Marco Moschini: sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due);
- per la Società US Salernitana 1919 Srl: ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00).

É altresì comparso il difensore di entrambi i deferiti, il quale ha concluso per il proscioglimento dei suoi assistiti.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare esaminati gli atti, rileva anzitutto la incontestabilità della colpevolezza riferita al calciatore che ha dichiarato, all’atto del tesseramento, una residenza difforme (nel semestre antecedente) rispetto a quella reale. La circostanza è evincibile per tabulas per cui non sussiste incertezza al riguardo, oltre tutto la posizione non merita ulteriore digressione in presenza dell’intervenuta applicazione della sanzione ex art. 23 CGS. Diversa è la posizione della Società e del suo preposto poiché, in conformità al costante pensiero reso dal Tribunale Federale Nazionale in

relazione a fattispecie similari (C.U. n. 102/CDN s.s. 2008/2009 – pr. CDN n. 208), vige il radicato orientamento secondo cui la dichiarazione mendace dell'atleta integra gli estremi della violazione nei soli confronti dell'atleta stesso, non potendo tale dichiarazione coinvolgere, neppure in ipotesi di concorso, coloro i quali hanno recepito la documentazione mendace. In tale chiave va quindi letto il deferimento reso dalla Procura Federale laddove contesta la ipotesi colpevolista anche al Sig. Marco Moschini e alla Società US Salernitana ai fini del tesseramento irregolare (ex art. 10, co. 2, 4, 6 CGS), il primo per aver sottoscritto il tesseramento, la seconda per responsabilità oggettiva.

Osserva al riguardo il Tribunale che la Società svolse una attività amministrativo/federale al fine di ottenere il tesseramento, secondo quanto risulta dalle note inviate l'8.1.2015 e 5.3.2015 dal Comitato Regionale Campania al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, a testimonianza della correttezza esplicita inizialmente dal sodalizio in ordine all'attività burocratica da svolgere. In merito alla contestata irregolarità del tesseramento, di cui al deferimento, la partecipazione di Società e dirigente doveva essere rigorosamente provata attraverso il rilievo di una esternazione di volontà votata in tal senso da entrambi i contraenti; ma tale univoca volontà non emerge all'esame degli atti che constano esclusivamente del supporto cartaceo riferito al tesseramento e della successiva dichiarazione di cui si è detto. Si ritiene quindi che il dirigente della US Salernitana 1919 Srl, Sig. Marco Moschini, in quanto preposto alla mera ricezione della documentazione a lui consegnata dal calciatore a supporto del tesseramento, non era tenuto alla puntuale indagine sottesa alla veridicità del documento medesimo (l'art. 40 comma 3 e 3 bis delle NOIF, infatti, non lo prevede); a maggior ragione ove si consideri *in primis* che la Società ricevette inizialmente una ratifica federale riferita al tesseramento del calciatore Guadagno, in epoca antecedente al deferimento; in secondo luogo perché l'attività di indagine verte in tema di autocertificazione di documenti personali (art.li 45 e 46 DPR 445/2000), la cui irregolarità rende responsabile esclusivamente colui che attesta circostanze non vere, non già il destinatario che riceve il documento. Il Sig. Marco Moschini va pertanto prosciolto dal contestato deferimento, al pari della Società nei cui confronti non potrà essere afflitta sanzione alcuna.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali, nei confronti del Sig. Gianmaria Guadagno.

Proscioglie il Sig. Marco Moschini e la Società US Salernitana 1919 Srl.

(62) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società AC PISA 1909 SSrl - (nota n. 3190/859bis pf14-15 SP/blp del 7.10.2015).

Il deferimento

La Ordinanza N. 1 resa in seno alla decisione contenuta nel più ampio fascicolo riferito a numerosi deferimenti (C.U. N. 17 Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare 2015/2016 del 20/08/15), ha così disposto: "*Letti gli atti ...omissis..; rilevato altresì che la AC Pisa 1909 Ssrl ha inviato ai competenti uffici sin dal 24/06/15 il nuovo modello di*

censimento recante l'indicazione del nuovo indirizzo di posta elettronica (PEC), mentre tutte le comunicazioni relative al presente procedimento sono state inviate ad un diverso indirizzo PEC, indicato nel precedente modello di censimento; che pertanto gli atti suddetti non hanno raggiunto lo scopo, P.Q.M., dispone la separazione delle posizioni degli incolpati ... e AC Pisa 1909 Ssrl ... omissis... Rimette gli atti alla Procura Federale per quanto riguarda il procedimento contro AC Pisa 1909 Ssrl".

Pertanto il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 859bis pf14-15 con peculiare riguardo a tutta la documentazione ivi acquisita; preso atto della Ordinanza n. 1 sopra menzionata; estrapolata e acquisita la sintesi del materiale istruttorio riferito alla gara Pisa - Torres del 29/10/14 di Coppa Italia 14/15 Lega Pro (risultato finale 4 - 0); deferiva dinanzi la Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, la Società AC PISA 1909 SSRL per rispondere a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell'art. 4. co. 5 del CGS per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone a essa estranee, in occasione della gara Pisa - Torres del 29/10/14 di Coppa Italia Lega Pro.

La memoria

L'AC Pisa 1909 Ssrl depositava una propria memoria difensiva chiedendo il proscioglimento in ordine al contestato addebito, assumendo la insussistenza della responsabilità presunta in capo al sodalizio in virtù delle motivazioni ivi trascritte che espongono una sostanziale carenza probatoria ascrivibile alla violazione, in assenza di riferimenti diretti o de relato connessi a tesserati dell'AC Pisa, e vigendo una palese estraneità della Società in seno alla combine. A ulteriore sostegno della posizione assolutoria, la Società deduce la inutilità della garanzia di vittoria per una gara di scarso interesse sportivo (sedicesimi di finale della Coppa Italia Lega Pro), in quanto la intercettata combine era votata esclusivamente alla scommessa sportiva tra i soggetti protagonisti. Ribadendo quindi la più totale misconoscenza dei tesserati dell'AC Pisa in ordine all'attività alterativa posta in essere dai terzi, e richiamando alcuni precedenti specifici aventi natura scriminante, concludeva per l'applicazione dell'art. 4 co. 5 CGS, seconda frase, in tema di esclusione di responsabilità in presenza di ragionevoli dubbi riferiti alla colpevolezza.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale si è riportato al deferimento, chiedendone l'integrale accoglimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per la Società AC Pisa Ssrl, la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

È altresì comparso il difensore della Società deferita, il quale si è riportato integralmente alla memoria difensiva, insistendo per il rigetto del deferimento e il proscioglimento.

I motivi della decisione

La Procura Federale contesta al sodalizio una responsabilità presunta riferita alla combine della gara di Coppa Italia Lega Pro Pisa/Torres del 29/10/14, fondando il presupposto accusatorio sulla convinzione che la Società conseguì comunque un beneficio sportivo a seguito della illecita attività posta in essere da alcuni soggetti non tesserati o comunque

non collegati con l'AC Pisa (circostanza pacifica). Il riscontro probatorio viene relazionato all'istruttoria versata in atti che consta di una specifica sintesi riferita all'incontro in esame, che si pone nell'ambito di un più ampio novero di intercettazioni attinenti alla così detta operazione "*dirty soccer*", svolta dai protagonisti per combinare incontri di calcio al fine di effettuare parallelamente, e concludere positivamente, numerose scommesse sportive all'interno di un preordinato disegno illecito votato all'alterazione delle partite. Nella specie, constatato che la gara in esame fu oggetto di pregresse trattative per agevolare un risultato con più goal, la Procura Federale deferisce il sodalizio per responsabilità presunta ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, co. 5 CGS, ritenendo che l'AC Pisa beneficiò comunque del favorevole esito sportivo (la partita si concluse 4 - 0 per il Pisa), nonostante l'assenza partecipativa alla combine di propri tesserati o personaggi a essa collegati.

Osserva il Tribunale che tale convinzione non appare sufficientemente suffragata né dai fatti emersi, né dalle rilevate prove. Nessun soggetto tra quelli intercettati è oggettivamente riconducibile alla sfera dell'AC Pisa né direttamente e né per interposta persona, per cui l'incontestabile dato di estraneità conferma che l'intero disegno venne organizzato da terzi personaggi per fini chiaramente votati alla scommessa sportiva, ma senza alcun coinvolgimento del sodalizio. Traslando infatti il presupposto all'interno dell'analisi valutativa, non è dato riscontrare, con assoluta certezza, che quella specifica combine fosse riconducibile in qualche maniera all'appartenenza di soggetti vicini all'AC Pisa. Oltre tutto lo scarso interesse agonistico ascrivibile all'incontro (sedicesimi di finale della Coppa Italia Lega Pro), lascia intuire come la portata del deferimento possa rimanere circoscritto ai soli contorni sanzionatori tracciati per i soggetti protagonisti già giudicati e condannati, senza alcun coinvolgimento per l'AC Pisa. La comparazione tra l'elemento fattuale oggettivamente carente nelle sue fonti sostanziali e la norma contestata (art. 4, co. 5 prima frase CGS) induce quindi a ritenere maggiormente coerente l'applicazione della ipotesi scriminante trascritta nella seconda frase del medesimo art. 4, co. 5 CGS in argomento di esclusione della responsabilità laddove sussista un ragionevole dubbio che la Società non abbia partecipato all'illecito, ovvero lo abbia ignorato. L'esimente appare ancor più congrua ove infine si consideri che la rivisitazione articolata dalla Procura Federale nei confronti dell'AC Pisa non è confortata dal propedeutico elemento probatorio certo, che possa conferire contezza alla volontà illecita dell'AC Pisa di beneficiare, se pure presuntivamente, del risultato sportivo.

Consegue che in conformità al dettato normativo sopra richiamato, la responsabilità va esclusa in presenza del menzionato ragionevole dubbio ascrivibile alla effettiva partecipazione del sodalizio alla combine.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare proscioglie la Società AC Pisa 1909 Ssrl.

(32) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PANTALEO CORVINO (Responsabile dell'area tecnica della Società FC Bologna 1909 Spa), Società FC BOLOGNA 1909 Spa - (nota n. 2401/366 pf14-15 SP/blp dell'11.9.2015).

Il deferimento

La Procura Federale ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- Corvino Pantaleo, Responsabile dell'area tecnica della FC Bologna 1909 Spa;
- la Società FC Bologna 1909 Spa, per rispondere:
- Corvino Pantaleo, della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere rivolto al Sig. Gianluca Fiorini, all'epoca dei fatti agente iscritto nell'elenco della Figc, il giorno 14.12.2014 in occasione dell'intervallo della gara Parma-Cagliari e nell'area hospitality dello Stadio "Tardini" di Parma, un'espressione denigratoria del seguente testuale tenore: "*hai una testa malata che va guarita*"; frase riferita dallo stesso Corvino in sede di propria audizione del 30.1.2015 da parte della Procura federale;
- la Società Bologna FC 1909 Spa a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al Sig. Pantaleo Corvino.

Le memorie difensive

I deferiti depositavano la propria memoria nei termini di rito, chiedendo il proscioglimento del Corvino e di conseguenza della Società Bologna FC.

Il dibattimento

Il difensore dei deferiti si riportava alle memorie in atti.

La Procura Federale insisteva per il deferimento chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Pantaleo Corvino € 2.000,00 (€ duemila/00) di ammenda;
- per la Società Bologna FC 1909 Spa a titolo di responsabilità oggettiva, € 1.000,00 (€ mille/00) di ammenda.

I motivi della decisione

Il TFN – Sez. disciplinare ritiene pacifico che la frase profferita dal Corvino nei confronti del Fiorini sia stata effettivamente pronunciata nella circostanza indicata dalla Procura federale nel deferimento, così come tra l'altro ammesso dallo stesso deferito in sede di audizione. Osserva peraltro che il tenore della frase in contestazione è oggetto del deferimento sia da ritenersi lesiva in seno alla persona del Fiorini e comunque non consona e confacente al comportamento di un tesserato di comprovata esperienza. Comunque, la vicenda da cui scaturisce l'odierno deferimento va inquadrato in un contesto di conflittualità da tempo esistente con l'agente in questione, peraltro protagonista di analoghe situazioni con altri tesserati (cfr. documentazione in atti). A parziale scriminante del Corvino può invocarsi, quindi, la continua e persistente provocazione posta in essere dal Fiorini nei confronti del deferito, così come richiamato nelle memorie difensive, anche tramite mezzi di comunicazione e numeri di cellulari privati appartenenti allo stesso, che inducono il Tribunale a valutare di lieve entità la violazione così come riportata e contestata, per cui sanzione congrua si ritiene quella di cui al dispositivo.

Al comportamento violativo del CGS del Corvino non consegue, tuttavia, la responsabilità oggettiva della Società, in quanto la medesima ha pacificamente dimostrato nella memoria

difensiva che all'epoca dei fatti il Corvino, oltre a non risultare tesserato per la FC Bologna, non rivestiva alcuna carica all'interno del predetto sodalizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge al Sig. Pantaleo Corvino la sanzione dell'ammonizione.

Proscioglie la Società Bologna FC1909 Spa dall'addebito contestato.

(24) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO CAMPITIELLO (Presidente e legale rappresentante della Società Taranto FC 1927 Srl), Società TARANTO FC 1927 Srl - (nota n. 2126/931 pf14-15 AM/ma del 2.9.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'accordo ex art. 23 CGS raggiunto tra la Società Taranto FC 1927 Srl con la Procura Federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti della stessa;

ritenuto che il Procuratore Federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS;

rinvia alla riunione del 18 novembre 2015 ore 14.30 per i successivi adempimenti da parte della Procura Federale, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS.

(28) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO LONDROSI (Direttore generale della Società AC Pavia Calcio), Società AC PAVIA CALCIO - (nota n. 2305/845 pf14-15 MS/vdb dell'8.9.2015).

Il deferimento

La Procura Federale, con nota indicata in epigrafe, ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare i soggetti ivi indicati, per rispondere, rispettivamente:

- quanto al Sig. Massimo Londrosi della violazione dell'articolo 1 bis, comma 1, del CGS circa i principi di lealtà, onestà e probità ivi contenuti, per avere, nell'intervista rilasciata al quotidiano "La Provincia Pavese" del 14.02.2015, rilasciato dichiarazioni contenenti false ricostruzioni degli incontri tenutisi nei giorni precedenti presso la Prefettura di Pavia per l'agibilità del locale stadio e delle decisioni intercorse, utilizzando parole e frasi lesive dell'immagine della Questura di Pavia e determinando potenziali problematiche di gestione dell'ordine pubblico;

- quanto alla Società AC Pavia Calcio per responsabilità oggettiva ai sensi dell'articolo 4, comma 2, CGS per i fatti ascrivibili al proprio tesserato.

Nell'atto di deferimento veniva evidenziato altresì che, nonostante le giustificazioni addotte in sede di audizione e nelle memorie difensive depositate in sede di indagini, i fatti non potessero trovare giustificazione nell'esercizio del legittimo diritto di critica e ciò sia per il tenore delle dichiarazioni – del tutto inidonee a mitigare la tensione ingeneratasi, ma al contrario atte ad inasprirla ed a creare difficoltà nella gestione dell'ordine pubblico da parte

delle autorità preposte – sia per la carica societaria rivestita dall'incolpato nonché per le modalità espressive utilizzate in un'intervista pubblicata sul principale giornale locale pochi giorni prima di una partita – quale quella con il Novara – che destava notevoli motivi di attenzione in tema di ordine pubblico stante la classifica e la vicinanza geografica.

Nei termini assegnati, gli incolpati non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva a questo Tribunale.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Massimo Londrosi e dell'ammenda di € 1.000,00 per la Società AC Pavia Calcio.

È altresì comparso il difensore della Società deferita, il quale ha concluso per il proscioglimento della propria assistita.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare rileva che i documenti acquisiti in atti offrono ampia ed inequivoca prova della fondatezza degli addebiti mossi dalla Procura Federale circa la contrarietà ai principi di cui all'art. 1 bis – e ciò sia per il tenore letterale sia per la falsità delle rappresentazioni nonché per le conseguenze pregiudizievoli scaturenti dalle dichiarazioni di cui alla richiamata intervista – delle espressioni utilizzate dal Londrosi e veicolate giornalmisticamente al pubblico locale nella vigilia di una partita che già destava fondate preoccupazioni circa il mantenimento dell'ordine pubblico.

D'altra parte, nelle rispettive memorie difensive ed in sede di audizione, gli odierni incolpati hanno ammesso i fatti, sebbene abbiano tentato di ricondurre il tutto nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di critica.

Tuttavia, il diritto di critica - salvaguardato anche nell'ambito dell'Ordinamento sportivo - incontra il proprio limite nel rispetto della verità dei fatti nonché nel corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone e delle istituzioni, limite che nella fattispecie in esame è stato travalicato dall'odierno incolpato con le proprie dichiarazioni, a cui peraltro non sono mai seguite rettifiche di alcun genere ed atte a stemperare la situazione di criticità così creatasi.

Per quanto precede, sono pertanto sanzionabili la condotta ascrivibile al citato Direttore Generale e la Società stessa a titolo di responsabilità oggettiva

In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura nonché accertate le responsabilità come da deferimento, si ritengono congrue quelle di cui al dispositivo

Il dispositivo

Per tali motivi, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, delibera di infliggere al Signor Massimo Londrosi la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) e alla Società AC Pavia Calcio la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

(14) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO

FLORA (all'epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della SSD Calcio Città Di Brindisi) - (nota n. 1319/859bis pf14-15 SP/blp del 30.7.2015).

Il deferimento

Con atto del 30.7.2015, riportato in epigrafe, la Procura federale deferiva, oltre ad altri soggetti, Flora Antonio, all'epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della SSD Calcio Città di Brindisi, per la violazione dell'art. 7, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in concorso con Giorgio Flora, Vice Presidente del medesimo sodalizio, Vito Morisco, Daleno Savino, Antonio Ciccarone, soggetti che svolgevano attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5 del CGS all'interno e nell'interesse della Società ed ai calciatori William Carotenuto ed Emanuele Marzocchi, rispettivamente calciatori dell'USD San Severo e della SSD Puteolana 1902 Internapoli, in concorso tra loro e con altri tesserati e non tesserati allo stato non identificati, posto in essere, riuscendoci, atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato delle gare Brindisi-San Severo del 30.11.2014 e Pomigliano-Brindisi del 14.12.2014, valevoli nella s.s. 2014 -15 per il Campionato Serie D Gir. H. Ciò in modo tale che le predette gare terminassero con la vittoria della Società SSD Città di Brindisi Calcio, allo scopo di assicurare a quest'ultima un vantaggio in classifica, con l'aggravante, pertanto, di cui all'art. 7, comma 6 del CGS e di quella dell'art. 9 del CGS, nonché della pluralità di illeciti commessi.

Alla riunione del 13 agosto 2015, la posizione del Sig. Antonio Flora veniva separata dagli altri deferiti con Ordinanza N. 1 e conseguente rinvio a nuovo ruolo.

Il dibattimento

Nei termini assegnati il deferito ha fatto pervenire proprie memorie difensive.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale, insistendo per l'affermazione di responsabilità nei riguardi del soggetto sottoposto all'odierno procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- anni 6 (sei) anni di inibizione in continuazione per le due gare in contestazione, oltre ad € 20.000,00 (€ ventimila/00) di ammenda a carico del Sig. Antonio Flora;

È altresì comparso il difensore del deferito il quale, riportandosi integralmente a quanto dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi, ha concluso chiedendo l'erogazione del minimo della sanzione previo applicazione dell'art. 24 del CGS.

Motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

I fatti relativi alle gare contestate sono stati accertati senza alcun ombra di dubbio e definitivamente avvalorati dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese al G.I.P. di Catanzaro dal Sig. Antonio Flora nel corso dell'interrogatorio del 21 maggio 2015, dichiarazioni queste che nel precedente giudizio hanno condotto alla valutazione ed alla effettiva sussistenza della responsabilità diretta del Brindisi Calcio, con le conseguenti e non appellate sanzioni nei confronti di tale sodalizio sportivo. Dette dichiarazioni, peraltro, sono state ampiamente riscontrate dagli esami evidenti delle intercettazioni telefoniche (conversazioni e SMS) che consentono di ricostruire nei dettagli i fatti avvenuti e le singole responsabilità.

In tale ricostruzione i ruoli appaiono ben definiti, in quanto in entrambi gli episodi oggetto di contestazione l'allora presidente del Brindisi Antonio Flora mette a disposizione le risorse economiche ed il figlio Giorgio, intercettato, delinea i tratti fondamentali dell'oggetto dell'accordo illecito con Daleno che a sua volta interagisce con Ciccarone per l'organizzazione operativa degli illeciti, come l'individuazione dei soggetti e l'organizzazione dei pagamenti, ai calciatori delle squadre avversarie "disponibili"; il meccanismo di alterazione è collaudato e porta alla realizzazione degli illeciti contestati; tutti gli interlocutori dimostrano di conoscere perfettamente i propri ruoli, ai quali si attengono e che svolgono pressoché senza intoppi. Peraltro risulta evidente la partecipazione del Flora Antonio, tenutosi il 27 novembre 2014, ad un incontro preparatorio di un cosiddetto "filotto" di gare da alterare in favore del Brindisi, cui parteciparono Daleno, Ciccarone e Morisco. Il Presidente fu chiamato dal Daleno, suo fidato collaboratore, a garanzia della definizione dell'accordo illecito per tranquillizzare tutti i soggetti coinvolti.

La sussistenza degli elementi sopra indicati, sintomatici dell'appartenenza all'associazione ex art. 9 del CGS, risulta da tutte le emergenze probatorie acquisite al presente procedimento, poste a base delle specifiche contestazioni mosse ai singoli tesserati ed in particolare dalla vera e propria dichiarazione ampiamente confessoria di Antonio Flora al G.I.P. di Catanzaro. Da tali atti emerge inconfutabilmente che il Flora si associava con Daleno Savino, Ciccarone Antonio ed altri soggetti, al fine di commettere una serie indeterminata di illeciti disciplinari, fra i quali illeciti sportivi, ex art. 7 CGS, come dimostrato dalle specifiche contestazioni mosse ai suddetti associati nel procedimento tenutosi in data 13 agosto 2015 e terminato con la condanna di entrambi, passata in giudicato, operando con condotte finalizzate ad alterare il regolare svolgimento e il risultato di gare dei campionati nazionali con lo scopo di assicurare un vantaggio in classifica immediato alla SSD Calcio Città di Brindisi mediante dazioni di denaro costituenti il compenso per l'illecita attività posta in essere. Programma perseguito con un assetto stabile e con una distribuzione di ruoli in epoca anteriore e contestuale ai fatti evidenziati nel presente procedimento e, comunque, per tutta la durata corrispondente ai singoli fatti oggetto di contestazione nei capi di incolpazione di cui al deferimento del 30 luglio 2015.

Nelle fattispecie in esame emerge, pertanto, con assoluta certezza la responsabilità di Flora Antonio, all'epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della SSD Calcio Città di Brindisi, Campionato Nazionale Dilettanti Gir. H, stagione sportiva 2014 – 15, per avere operato con altri soggetti in modo tale che le gare Brindisi-San Severo del 30.11.2014 e Pomigliano-Brindisi del 14.12.2014, terminassero con la vittoria della squadra della SSD Città di Brindisi Calcio, allo scopo di assicurare a quest'ultima un vantaggio in classifica determinando, quindi, l'alterazione del risultato delle medesime e la conseguente aggravante prevista dall'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva; nonché anche per aver messo a disposizione la provvista economica necessaria al raggiungimento dello scopo. L'invocato art. 24 CGS, allo stato, non può essere concesso al Flora, in quanto lo stesso non ha ritenuto di doversi presentare innanzi ai rappresentanti

della Procura federale (nonostante le rituali convocazioni) per rendere le dovute e giuste ammissioni di responsabilità e collaborazione che avrebbero potuto far applicare una sanzione ridotta per l'effetto dell'applicazione del richiesto art. 24 del CGS previa richiesta della stessa Procura.

Ne consegue che il Sig. Flora per i comportamenti tutti posti in essere, in epigrafe meglio indicati e descritti, si é reso indiscutibilmente responsabile della violazione disciplinare ascritta nei suoi riguardi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, infligge, a carico del Sig. Antonio Flora, la sanzione dell'inibizione per anni 5 (cinque).

(30) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE PINTUS (Presidente della Società ASD Torres Calcio F.), Società ASD TORRES CALCIO F. - (nota n. 2313/506 pf14-15 MS/vdb dell'8.9.2015).

(31) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE PINTUS (Presidente della Società ASD Torres Calcio F.), Società ASD TORRES CALCIO F. - (nota n. 2312/451 pf14-15 MS/vdb dell'8.9.2015).

Preliminarmente il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dispone la riunione dei due procedimenti in trattazione.

Dispone altresì la restituzione degli atti alla Procura federale per i provvedimenti di competenza, non essendosi perfezionata la convocazione all'odierna riunione dinanzi questo Tribunale e non essendovi prova della avvenuta notifica dei deferimenti.

**Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
Prof. Claudio Franchini**

“”

Publicato in Roma il 27 ottobre 2015.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio